

**REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE ED  
ALL'EFFICIENZA ENERGETICA**  
(del 15 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ACQUAROSSA

- richiamati i disposti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche, della Legge cantonale sull'energia, del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili;
- visto il messaggio municipale n. 232/14 del 27 ottobre 2014,

**d e c r e t a**

**Art. 1 Scopo**

Il contributo comunale vuole sostenere i proprietari di immobili che, con investimenti propri, contribuiscono alla produzione di energia rinnovabile o alla diminuzione generale del consumo di energia.

**Art. 2 Campo di applicazione**

Il contributo comunale è versato per i seguenti investimenti sulle fonti energetiche:

a) produzione di energia elettrica per attività domestiche e/o produttive, con o senza vendita in rete mediante

- pannelli fotovoltaici, se non già al beneficio della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione di corrente elettrica in rete (RIC) in base all'art. 7 a bis Legge federale sull'energia;
- centraline idroelettriche
- altre fonti alternative ritenute compatibili con l'ambiente ed ad alto rendimento

b) risparmio energetico

- risanamento energetico dell'edificio nel rispetto dei valori di isolamento termico minimi previsti dal programma edifici, e meglio:
  - a) la sostituzione di tutte le finestre ( $U= 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ : edificio protetto:  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
  - b) isolamento del tetto, del soffitto, del pavimento e/o di almeno una facciata ( $U=0.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; edificio protetto:  $0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

c) efficienza energetica

- produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di pannelli solari e/o a legna
- riscaldamento dell'edificio esclusivamente per mezzo di
  - a) energia solare
  - b) un impianto a legna confacente allo stato della tecnica e dotato di carica automatica
- pompe di calore o sonda geotermica
- allacciamento ad una rete di teleriscaldamento (scambiatore di calore)
- climatizzazione degli stabili con energia solare (solar cooling)

Non rientrano quegli investimenti effettuati sulle abitazioni secondarie poste sui monti sopra i 1000 msm, o laddove non sarebbe comunque possibile la residenza primaria.

Il Municipio può decidere il versamento di un contributo anche per interventi non espressamente compresi nell'elenco ma che possono essere oggettivamente ritenuti assimilabili

agli stessi per gli scopi di protezione ambientale e sostegno alla produzione delle energie alternative.

In caso di dubbio fanno stato le direttive del programma edifici [www.programmaedifici.ch](http://www.programmaedifici.ch)

### **Art. 3 Condizioni**

Il contributo comunale viene versato solo se l'investimento beneficia di una regolare licenza edilizia e se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte.

### **Art. 4 Beneficiari**

Possono beneficiare del contributo tutti i proprietari di stabili (residenziali, commerciali, artigianali, ecc.) situati nel Comune di Acquarossa ed in subordine anche i proprietari di residenze secondarie.

### **Art. 5 Ammontare del contributo**

Il contributo comunale versato per ogni oggetto/mappale ammonta al 20% della spesa accertata, per un massimo di franchi 20'000.- .

Le prestazioni proprie effettuate dal richiedente sono riconosciute in ragione del 50% rispetto alle tariffe per l'esecuzione effettuata da terzi.

Per lo stesso oggetto/mappale possono essere versati più contributi cumulati qualora si tratti di investimenti di tipo diverso giusta l'art. 2.

Per lo stesso investimento può essere versato un contributo ogni 25 anni.

### **Art. 6 Procedura**

La richiesta del contributo va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

La domanda va presentata mediante l'apposito formulario (ottenibile presso l'Ufficio tecnico e pubblicato sul sito [www.acquarossa.ch](http://www.acquarossa.ch) ) completo di tutti gli allegati indicati.

Il Municipio esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (valutazione dei costi, verifica delle attestazioni tecniche, ecc.), e decide sul merito.

Per il suo esame può avvalersi del supporto dei servizi amministrativi (UTC), di tecnici specialisti del ramo, dei servizi cantonali, della SUPSI o di ogni persona autorevole in materia energetica.

### **Art. 7 Decisione del Municipio**

La decisione del Municipio, debitamente motivata e indicante l'importo massimo del contributo, sarà comunicata all'istante di regola entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

### **Art. 8 Versamento del contributo**

Il versamento del contributo avviene su presentazione delle liquidazioni e prove di pagamento e dopo aver accertato che l'esecuzione è avvenuta nel rispetto dell'articolo 3.

Nel caso le liquidazioni fossero inferiori a quanto preventivato, il contributo sarà ridotto di conseguenza.

### **Art. 9 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2015, riservata la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale il 15 dicembre 2014

Ratificato dalla Sezione enti locali il 24 marzo 2015 – 95-RE-13116